



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 18/05/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**ERCOLANI GIORGIO**, Presidente

**DI FONZO MICHELE**, Relatore

**MARTINELLI LIVIA**, Giudice

in data 18/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 549/2023 depositato il 06/02/2023

pronunciato da

////////////////////////////////////

**Difeso da**

////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////

**ed elettivamente domiciliato presso** //////////////////////////////////

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. ////////////////////////////////// IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

come riportate in atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 16 dicembre 2022 al ricorrente Sig. \\\ è stata notificata, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il periodo di imposta 2017, l'impugnata cartella di pagamento n. \\\ di euro 85.756,24.

Quanto richiesto, con la suddetta cartella, deriva dal controllo formale della dichiarazione Modello Redditi/2018 redditi 2017, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, con cui l'Ufficio ha proceduto al disconoscimento del credito per le imposte assolte in Nigeria negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 ed in Portogallo nell'anno 2015 fornendo la seguente motivazione: "Credito di imposta esteri per gli anni dal 2011 al 2015 non riportabili nella dichiarazione per l'anno di imposta 2017, in quanto l'art. 165 TUIR, quarto comma del TUIR prevede che la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui "appartiene" il reddito prodotto all'estero al quale si imputa l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione".

A seguito di tale comunicazione di rettifica, il Sig. \\\ ha presentato formale istanza di annullamento in autotutela al fine di dimostrare la piena spettanza del credito per le imposte assolte all'estero, istanza che nel mese di marzo 2022 è stata rigettata dall'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente sostiene che, avendo svolto l'attività lavorativa all'estero per più di 183 giorni, è stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 51, comma 8-bis del TUIR, inoltre, il medesimo reddito da lavoro dipendente è stato altresì assoggettato a tassazione all'estero, ove la consociata estera ha applicato le relative ritenute a titolo di imposta.

Pertanto, in virtù della normativa interna nonché della normativa del paese estero presso il quale ha prestato l'attività lavorativa, il Sig. \\\ ha subito una duplice imposizione dei medesimi redditi, percepiti in relazione all'attività di lavoro dipendente svolta all'estero, sia in ragione dell'imposizione in Italia a seguito della sua residenza fiscale, che in ragione dell'imposizione in Nigeria e Portogallo, quali luoghi di produzione del reddito.

Al fine di eliminare tale evidente penalizzazione (in violazione del principio della capacità contributiva), per i soggetti che operano anche all'estero, la normativa sia italiana (art. 165 del D.P.R. 917/1986) che convenzionale ha previsto il metodo del credito d'imposta, in base al quale l'imposta pagata all'estero dal contribuente è detraibile dall'imposta dovuta sul medesimo reddito nel paese di residenza.

A fronte di quanto previsto dalla normativa, il Sig. \\\ ha richiesto in sede di dichiarazione annuale dei redditi Modello Redditi/2018, il credito per le imposte estere versate in Nigeria e Portogallo negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 contrariamente, l'Ufficio, ha proceduto al disconoscimento del credito per le imposte assolte all'estero, in quanto, i crediti di imposta esteri per i suddetti anni non potevano essere riportati, e quindi detratti, nella dichiarazione per l'anno di imposta 2017.

Per le suesposte ragioni, il Sig. \\\, sostiene, in via preliminare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-ter del DPR n. 600/73, nel merito, la illegittimità e l'infondatezza dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 165 del TUIR in merito all'assoluta spettanza del credito per le imposte pagate all'estero.

Riguardo l'eccezione preliminare, il ricorrente sostiene che, non essendo stato mai contestato, da parte dell'Ufficio, l'inesistenza delle imposte pagate all'estero, né errori nel calcolo del credito spettante, il



Invero il contribuente ha correttamente compilato l'apposito quadro del Mod. Redditi/2018, avendo indicato il credito per le imposte assolate all'estero nel 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 calcolandolo sulla base delle risultanze reddituali degli anni di riferimento e riliquidando l'imposta netta dell'anno cui era riferibile il credito d'imposta, secondo il principio di competenza.

Infatti, ha indicato nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi 2018 il credito per le imposte assolate all'estero nel 2011, 2012, 2013, 2014 e nel 2015, calcolandolo sulla base delle risultanze reddituali degli anni di riferimento e procedendo alla relativa riliquidazione. Pertanto, ha riliquidato l'imposta netta degli anni cui era riferibile il credito d'imposta secondo il principio di competenza ed ha esercitato la relativa detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2017, rispettando la determinazione del credito secondo il criterio di competenza.

Pertanto, il contribuente ha rispettato il principio di competenza, stabilito dall'art. 165 del TUIR ed è illegittima la pretesa, da parte dell'Ufficio, di far valere una decadenza, espressamente abrogata dal legislatore.

In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso è quindi fondato e deve pertanto essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali liquidate complessivamente in euro 5.000,00.

Il Relatore

Di Fonzo Michele

Il Presidente

Ercolani Giorgio